

Publicato il 09/01/2018
N. 00137/2018 REG.PROV.COLL.
N. 09470/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9470 del 2017, proposto da:
Società X Srl (X Srl), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato
Antonio Pazzaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emanuele Gianturco n. 1;

contro
Comune di X, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Occagna,
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonino Galletti in Roma, p.le Don Giovanni
Minzoni 9;

per l'annullamento
previa sospensione, della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di X n. 102 del
15/06/2017, comunicata con nota prot. 55851 del 6/7/2017, recante "istituzione di una zona a
traffico limitato, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del nuovo codice della strada per i veicoli aventi
lunghezza superiore a 7,5 mt e per gli autobus con più di nove posti compreso il conducente";
dell'ordinanza dirigenziale n. 268 del 14/06/2017 (prot. 49259), avente analogo contenuto; di ogni
altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati ivi compresi, per
quanto occorrer possa, la delibera di G.C. n. 189 del 13/11/2006, la delibera di G.C. n. 33 del
20/08/2014, le ordinanze 543/2008, n. 627/1995, n. 422/1998, n. 290/2013 e n. 185/2017; nonché la
stessa nota prot. 55851/2017, le relazioni di servizio prot. 42417 del 23/05/2017 e prot. 49112 del
14/06/2017, le ordinanze sindacali n. 13 e n. 13/B del 12/01/1994 trasmessi con nota prot. 68322
del 14/08/2017; nonché per la declaratoria di nullità della nota prot. 55851 del 6 luglio 2017 e degli
altri provvedimenti sopra richiamati per violazione e/o elusione del giudicato di cui alla sentenza
del Tar del Lazio, sez. IIbis, 20 giugno 2017 n. 7181.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di X;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2017 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in epigrafe la X s.r.l. - Società X s.r.l. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa
sospensione dell'efficacia, la deliberazione della Giunta Comunale di X n. 102 del 15.06.2017
avente ad oggetto "Istituzione di una zona a traffico limitato ai sensi dell'art. 7 comma 9 del nuovo
Codice della strada per i veicoli aventi lunghezza superiore a 7,5 mt e per gli autobus con più di
nove posti compreso il conducente", l'ordinanza dirigenziale n. 268 del 14.06.2017, avente analogo
contenuto, ed ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso del procedimento e di
dichiarare la nullità della nota del Comune prot. 55851 del 6.07.2017 e degli altri provvedimenti

sopra richiamati per violazione/elusione del giudicato di cui alla sentenza del TAR Lazio, Sez. II bis 20.06.2017 n. 7181.

A sostegno delle sue domande, la ricorrente ha dedotto 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 (commi 9 e 1) del d.lgs. n. 285/1992, eccesso di potere per carenza di istruttoria e falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, contraddittorietà intrinseca, 2) violazione dell'art. 3 della l.n. 241/1990, eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione, contraddittorietà tra più atti, violazione e falsa applicazione della l. Reg. Lazio n. 30/1998 e della disciplina dei servizi di trasporto pubblico di linea, violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e imparzialità, sviamento; 3) violazione dell'art. 12 del d.l. 4.07.2006 n. 223 e dell'art. 1 della l.n. 241/1990 e dei principi di imparzialità e non discriminazione; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 5 ter della l. Reg. Lazio n. 30/1998, eccesso di potere per falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto, violazione dell'art. 1 della l.n. 241/1990 e dei principi comunitari e interni in materia di libera iniziativa economica, sviamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di X, eccependo l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito del ricorso.

Alla camera di consiglio del 3.11.2017, fissata per la discussione della sospensiva, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti.

Con il ricorso in epigrafe la X - Società X s.r.l., impresa iscritta al Registro Elettronico Nazionale dei soggetti abilitati all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone mediante autobus, intenzionata ad attivare una linea per il collegamento Roma-X, ha lamentato l'illegittimità, per violazione del Codice della Strada e per eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà dell'attività della p.a. e violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, dei provvedimenti con i quali il Comune di X, istituendo una zona a traffico limitato ai sensi dell'art. 7 comma 9 del Codice della Strada, aveva vietato per sette giorni alla settimana e per l'intero orario delle 24h giornaliere, l'accesso e la circolazione all'interno di essa (e quindi alla gran parte del territorio cittadino) a "tutti i veicoli a motore con lunghezza superiore a 7,50 m e agli autobus con più di nove posti compreso il conducente".

Tali censure sono fondate e meritevoli di accoglimento in primo luogo in relazione all'irragionevolezza dell'estensione a gran parte del territorio comunale (ed anche alla stazione ferroviaria e a un tratto della Via Aurelia SS1) del divieto di circolazione per gli autobus (ad eccezione dei soli autobus del trasporto pubblico locale e dei bus di RFI in servizio sostitutivo) senza alcuna distinzione né misurazione o ricognizione delle diverse caratteristiche delle varie strade del territorio stesso, quali la larghezza, i raggi di curvatura, gli ingombri, ecc., ma sul semplice, generico presupposto costituito dalle "problematiche" determinate dalla "circolazione degli autobus in termini di sicurezza... in quanto le dimensioni degli stessi determinano alti livelli di rischio nei confronti di categorie deboli quali pedoni e ciclomotori" e dal fatto che "le manovre dei bus di grandi dimensioni provocano rallentamenti della circolazione con conseguente congestione del traffico, nonché rallentamenti del transito sulle strade a sezione ridotta, quali soprattutto quelle del centro storico".

Le misure impugnate, non riguardando, poi, in alcun modo autovetture e minivan, potrebbero, inoltre, produrre, in presenza di un alto numero di passeggeri da trasportare comunque verso zone interne alla ZTL come la stazione ferroviaria, addirittura un aumento dei veicoli in circolazione ed un peggioramento del traffico e dell'inquinamento e, consentendo, in realtà, la circolazione di alcuni autobus (come quelli in servizio di linea per il trasporto pubblico locale e quelli di RFI in servizio sostitutivo) risultano limitative e discriminatorie dell'attività degli operatori del settore che intendessero svolgere analogo servizio.

Come già affermato da questo Tribunale in un giudizio concernente la precedente istituzione, da parte del medesimo Comune, di analoga ZTL, (TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 20.12.2016 n. 12679) "in base ai dati ed agli elementi che emergono dai documenti in atti, da un lato l'ordinanza impugnata, non prevedendo effettivamente alcuna limitazione alla circolazione delle autovetture

private e dei minivan (fino a 9 posti), a prescindere dalle caratteristiche in termini di emissioni nocive, lungi dal decongestionare il traffico o abbattere l'inquinamento, appare suscettibile di produrre in concreto l'effetto opposto, di aumento esponenziale dei veicoli in circolazione all'interno della ZTL; dall'altro lato, precludendo ai privati, senza una sufficiente istruttoria ed una articolata motivazione, di esercitare la loro attività economica di trasporto passeggeri per la salvaguardia della salute pubblica dei residenti e della sostenibilità della circolazione, finisce per permettere lo svolgimento di un servizio analogo, espressamente dedicato, all'azienda municipalizzata, con mezzi parimenti se non addirittura maggiormente dannosi proprio per gli interessi tutelati. Da qui un evidente eccesso di potere per irragionevolezza delle scelte adottate dall'Amministrazione ed uno sviamento del potere dagli obiettivi dichiarati. Come evidenziato dalla più recente giurisprudenza amministrativa, in verità, la circostanza che l'Amministrazione detenga un potere discrezionale nella determinazione delle misure in tema di Z.T.L. non comporta che la stessa sia completamente libera di procedere al riguardo, atteso che, comunque, l'azione dell'Amministrazione deve essere ispirata ai criteri generali della ragionevolezza e della proporzionalità. Proprio attraverso la verifica dell'adeguatezza e della completezza dell'istruttoria posta in essere da parte della stessa, è possibile in maniera compiuta verificare in sede giurisdizionale la non illogicità ed irragionevolezza o ancora la proporzionalità delle scelte effettuate da parte della stessa le quali, per loro natura, vengono ad incidere in concreto in maniera pregnante sulla sfera giuridica dei destinatari (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II, 3.03.2015 n. 3666)". In base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati ed assorbimento di ogni altra doglianza. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- condanna il Comune alla rifusione, in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge ed oltre alla rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Ofelia Fratamico Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO